



**TFR** Trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine mandato **TFM**

*Condizioni di Polizza*

Agenzia di:

# INDICE

DEFINIZIONI	pag.	5
NOTA INFORMATIVA	pag-	7
CONDIZIONI DI POLIZZA		
Art. 1- Finalità	pag.	10
Art. 2- Forma tariffaria	pag-	10
Art. 3- Contraente-Assicurati	pag.	10
Art. 4- Decorrenza e durata del contratto	pag-	10
Art. 5- Prestazioni	pag-	10
Art. 6- Pagamento dei premi	pag.	10
Art. 7- Determinazione del capitale garantito con premi ricorrenti	pag.	10
Art. 8- Determinazione del capitale garantito con premi integrativi	pag.	10
Art. 9- Determinazione del capitale garantito in caso di cessazione del rapporto	pag.	10
Art. 10- Riscatto	pag-	10
Art. 11- Rivalutazione del capitale	pag.	11
Art. 12- Aggiornamento del contratto	pag.	11
Art. 13- Obblighi della Società	pag.	11
Art. 14- Anticipazioni	pag.	11
Art. 15- Pagamenti della Società	pag-	11
Art. 16- Beneficiari	pag-	11
Art. 17- Differimento della scadenza	pag-	12
Art. 18- Foro competente	pag-	12
Art. 19- Legge applicabile al contratto	pag-	12
Clausola di rivalutazione - Regolamento Fondo Più	pag.	12
Allegato 1 alle Condizioni di Polizza	pag-	14
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96	pag.	15

---

MODULO DI PROPOSTA





## DEFINIZIONI

Per una più facile e corretta interpretazione delle condizioni si danno le definizioni di alcuni termini riportati nelle Condizioni di Polizza:

<b>Società:</b>	L'Impresa assicuratrice (Sara Vita)
<b>Contraente:</b>	Chi stipula il contratto con la Società
<b>Assicurato:</b>	La persona sulla cui vita è stipulato il contratto
<b>Beneficiari:</b>	Coloro ai quali spettano le somme garantite
<b>Premio:</b>	L'importo dovuto dalla Contraente alla Società
<b>Interessi Tecnici:</b>	Interessi da corrispondere in caso di pagamento del premio oltre 15 giorni dalla data di scadenza; essi vengono determinati ad un tasso annuo pari al rendimento attribuito dalla polizza all'ultimo anniversario, con il minimo assoluto del saggio legale di interesse.
<b>Polizza (o Contratto):</b>	Documento emesso dalla Società in accettazione della proposta firmata dal Contraente.
<b>Riserva Matematica:</b>	L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali



## NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie alla Contraente per poter sottoscrivere il contratto prescelto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP, conformemente al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

### A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

La Società che offre l'assicurazione collettiva è denominata SARA VITA spa, è una Società per Azioni, con capitale sociale di 15 milioni di euro interamente versati e ha sede in Roma • Via Po n. 20 - 00198, telefono 06/84.751.

### B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### 1) Definizione di ciascuna garanzia

Il contratto descritto nella presente nota informativa è un contratto di capitalizzazione a premio ricorrente.

Il contratto può essere finalizzato alla costituzione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della Contraente (e in tal caso esso è denominato "TFR") oppure alla costituzione del trattamento di fine mandato dei soci e/o amministratori e/o altri collaboratori in via coordinata e continuativa dello stesso contraente (e in tal caso prende la denominazione "TFM").

Il contratto può essere riferito ad un'unica posizione riguardante la Contraente, oppure può essere articolato su più posizioni assicurative, ciascuna riferita ad un singolo dipendente o collaboratore.

Il contratto, con riferimento a ciascuna delle posizioni che risultano attivate prevede l'impegno della Società di riconoscere un capitale alla scadenza di ciascuna posizione o a data anteriore nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Il capitale garantito a scadenza è costituito dalla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, accresciuti per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Il capitale garantito in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di collaborazione è pari al valore del capitale a sca-

denza, quale risulta rivalutato alla data di richiesta della liquidazione, scontato per il periodo ancora mancante alla data di scadenza della posizione interessata, ad un tasso annuo composto posticipato pari al tasso tecnico indicato in polizza.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione dei capitali garantiti a scadenza, per effetto dell'assegnazione di una elevata parte dei redditi finanziari del fondo a gestione separata ( Fondo Più ) cui è collegato il contratto;

- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, le prestazioni assicurate possono solo aumentare e mai diminuire;

- la garanzia del valore minimo delle prestazioni assicurate, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo garantito (tasso tecnico) specificato di volta in volta in polizza.

#### 2) Durata delle posizioni e durata del contratto

La durata delle singole posizioni viene definita dalla Contraente in relazione agli obiettivi che si intende perseguire e all'età dei dipendenti o collaboratori, con un minimo comunque di 5 anni.

La durata del contratto coincide con la durata più lunga prevista per le singole posizioni, entro un massimo di 25 anni.

Alla data di scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, salvo disdetta da dare almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta non potranno essere attivate altre posizioni sulla polizza, mentre per le posizioni esistenti non potranno essere versati ulteriori premi, e continueranno ad applicarsi fino a scadenza le presenti condizioni alle prestazioni già maturate.

Alla scadenza o alla liquidazione dell'ultima posizione attiva della polizza, il contratto si intende annullato.

#### 3) Differimento automatico

La Contraente ha la possibilità di prorogare la scadenza di ciascuna posizione con esplicita richiesta da effettuare almeno tre mesi prima della scadenza.

Il differimento della scadenza della posizione interessata viene effettuato, anno per anno e il capitale assicurato alla nuova scadenza contrattuale viene determinato in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza.

Il differimento negli anni successivi al primo viene effettuato in via automatica, salvo comunicazione di riscatto da parte della Contraente.

#### **4) Riscatto**

Il contratto, su richiesta della Contraente, può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della stipula. Il valore di riscatto è uguale all'importo del capitale quale risulta rivalutato all'ultimo anniversario scaduto e scontato a un tasso di interesse annuo composto pari al tasso tecnico indicato in polizza maggiorato di un punto per il periodo che intercorre tra la data di richiesta e la scadenza contrattuale.

#### **5) Modalità e durata di versamento dei premi**

Il programma di accumulo e gestione della indennità di fine rapporto o di fine mandato, sarà realizzato attraverso il versamento di una successione di premi ricorrenti e di premi integrativi pagabili secondo le esigenze e le disponibilità della Contraente durante tutto il periodo di durata pattuito.

Le prestazioni contrattuali dipenderanno dal numero, dall'importo e dalla data di versamento dei premi.

La Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio.

#### **6) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili - Rivalutazione**

L'operazione di capitalizzazione è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata FONDO PIÙ, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni. Il risultato di gestione è certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al DPR 135/75 per attestarne la corretta determinazione.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni per una aliquota di retrocessione non inferiore all'82,5%. Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente garantito (tasso tecnico) e specificato di volta

in volta in polizza, determina la progressiva maggiorazione del capitale garantito.

#### **8) Modalità di scioglimento del contratto - Riscatto**

La Contraente può richiedere di riscattare la polizza, in conformità alle modalità ed ai criteri riportati nelle condizioni di polizza, che riporta anche l'indicazione delle modalità di scioglimento del contratto e di pagamento delle prestazioni.

#### **9) Regime fiscale delle prestazioni**

Le somme corrisposte in dipendenza di contratto di capitalizzazione:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da imposta;
- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta: l'imposta è pari al 12.50% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, con l'applicazione di un coefficiente correttivo, denominato equalizzatore;
- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato in forma di capitale e percepite da soggetti che hanno stipulato la polizza nell'esercizio delle proprie attività commerciali, non sarà applicata alcuna imposta ed gli interessi maturati (differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati) formerà per la Contraente reddito d'impresa.

#### **10) Regole relative all'esame dei reclami**

Il cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma, 00187 Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

#### **11) Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la Legge Italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quale utilizzare.

#### **12) Lingua utilizzabile**

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

**C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

**1) Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto alla Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto A).

**2) Informazioni relative al contratto**

La Società fornirà per iscritto alla Contraente nel corso della durata del contratto le stesse

informazioni di cui ai precedenti punti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

**3) Informazioni sulla rivalutazione delle prestazioni**

Annualmente la Società comunicherà per iscritto alla Contraente il livello progressivamente raggiunto dalle prestazioni garantite per effetto della rivalutazione accordata.

## CONDIZIONI DI POLIZZA

### Art. 1 Finalità.

Il presente contratto è stipulato dalla Contraente al fine di costituire, mediante una successione di versamenti di premi ricorrenti, le risorse economiche necessarie per far fronte al pagamento di quanto dalla stessa Contraente dovuto ai sensi di legge a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o per far fronte a quanto contrattualmente dovuto a favore di propri Amministratori, Sindaci, Soci o collaboratori in via coordinata e continuativa a titolo di Trattamento di Fine Mandato (TFM). In polizza viene precisato il tipo di trattamento previsto (TFR oppure TFM).

### Art. 2 Forma tariffaria.

Per la costituzione dei capitali necessari per la liquidazione delle prestazioni garantite, viene utilizzata la Capitalizzazione a Premio Unico Ricorrente ( tariffa 015).

### Art. 3 Contraente - Assicurati

Trattandosi di contratto di capitalizzazione, la polizza non prevede la figura di Assicurato, ma solo le figure della Contraente e di Beneficiario.

Tuttavia, su richiesta della Contraente, la polizza potrà prevedere tante posizioni assicurative quanti sono i dipendenti ( per TFR) o collaboratori (per TFM) cui le prestazioni si riferiscono i quali, a tal fine, saranno chiamati Assicurati.

La polizza pertanto potrà prevedere un'unica posizione assicurativa intestata alla Contraente ovvero tante posizioni quanti sono gli Assicurati indicati dalla Contraente stessa.

### Art. 4 Decorrenza e durata del contratto

Il contratto entra in vigore il giorno di decorrenza indicato in polizza oppure - se successivo - il giorno in cui viene versato il premio riportato nella stessa polizza.

La polizza scade alla data riportata in polizza salvo differimento della scadenza esplicitamente richiesto dalla Contraente, secondo quanto riportato all'Art. 17.

La durata della polizza non può essere inferiore a cinque anni e, pertanto, qualora la polizza sia articolata su più posizioni, la durata minima di tali posizioni è di 5 anni.

### Art. 5 Prestazioni

A fronte del pagamento di ciascun premio, secondo le modalità riportate all'Art. 6, la polizza garantisce il pagamento di un capitale rivalutato alla scadenza pattuita o alla data di risoluzione del rapporto di lavoro o collaborazione.

### Art. 6 Pagamento dei premi

I premi che saranno versati dalla Contraente sono i seguenti:

- *premio ricorrente*: è il premio che viene emesso dalla Società, ad ogni anniversario di polizza, con importo pari a quello inizialmente indicato in polizza ovvero a quello effettivamente versato nell'anno precedente;
- *premio di aggiornamento o integrativo*: è il premio di importo libero che la Contraente versa per l'aggiornamento delle prestazioni del contratto ai propri impegni nei confronti dei dipendenti e collaboratori.

I premi ricorrenti vanno versati entro 15 giorni dalla data di scadenza, coincidente con l'anniversario della data di decorrenza.

### Art. 7 Determinazione del capitale garantito con premi ricorrenti

Il capitale garantito alla scadenza, si ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, al netto degli accessori, per il coefficiente del prospetto riportato in allegato in relazione al numero di anni intercorrenti tra la data di versamento del premio e quello di scadenza.

Il capitale garantito a scadenza si rivaluta, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, secondo quanto previsto all'Art. 11.

### Art. 8 Determinazione del capitale garantito con premi integrativi

Il capitale corrispondente al versamento integrativo si ottiene analogamente ai criteri di cui all'Art. 7.

Per i versamenti attenuati oltre 30 gg dalla data della ricorrenza anniversaria del premio ricorrente, il capitale determinato a norma del comma precedente, va ridotto moltiplicando per il coefficiente della tabella riportata in allegato, corrispondente al numero intero di mesi decorsi dalla data della ricorrenza anniversaria del premio ricorrente alla data di pagamento del versamento integrativo.

### Art. 9 Determinazione del capitale garantito in caso di cessazione del rapporto

Il capitale liquidabile alla data di risoluzione del rapporto di lavoro-mandato (per dimissioni, licenziamento o morte dell'Assicurato) si ottiene scontando il capitale garantito a scadenza, quale risulta rivalutato alla data di richiesta della liquidazione, al tasso tecnico indicato in polizza, per il periodo compreso tra la data di liquidazione e la data di scadenza.

### Art.10 Riscatto

La polizza, decorso almeno un anno dalla stipulazione, può essere, su richiesta della

Contraente, riscattata anche per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Il valore di riscatto si ottiene, in tal caso, scontando il capitale garantito a scadenza, quale risulta rivalutato alla data di richiesta di riscatto, ad un tasso pari al tasso tecnico indicato in polizza maggiorato di un punto, per il periodo compreso tra la data di richiesta di riscatto e la data di scadenza.

Con la liquidazione del valore di riscatto la polizza si estingue.

#### **Art.11 Rivalutazione del capitale**

I capitali garantiti vengono rivalutati ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, in base alla Clausola di rivalutazione riportata a pag. 12.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di Fondo Più, riportato a pag. 12, attività di importo non inferiore alle relative *riserve matematiche*.

In caso di versamento di un premio di aggiornamento e/o integrativo oltre i 30 giorni dalla data di ricorrenza dell'annualità al primo anniversario di polizza successivo a detto versamento, la rivalutazione del capitale sarà fissata riducendone la misura in proporzione al numero intero di mesi che intercorrono tra la data di versamento del premio e l'anniversario di polizza.

#### **Art. 12 Aggiornamento del contratto**

L'aggiornamento del contratto avverrà ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, mediante il versamento di un premio pari a quello versato nell'anniversario precedente salvo che la Contraente indichi un importo diverso almeno due mesi prima della data dell'anniversario.

La polizza potrà essere aggiornata, mediante il versamento di ulteriori premi, anche ogni qualvolta la Contraente, per effetto di assunzione di nuovo personale o per aumento delle prestazioni da garantire ai propri collaboratori, voglia adeguare le prestazioni di polizza ai propri impegni.

#### **Art. 13 Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società derivano esclusivamente dal contratto, dalle appendici e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Gli obblighi della Società sono limitati alle prestazioni, di cui all'Art. 5, relative ai pagamenti effettuati dalla Contraente. La Società non assume alcuna responsabilità circa diritti degli Assicurati a prestazioni diverse da quelle così garantite.

Ad ogni versamento di premio la Società rilascerà apposita appendice distinta o certificato di assicurazione in cui sarà indicato il capitale

a scadenza - eventualmente per ciascuno degli Assicurati- e il relativo premio versato.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la Società fornirà una situazione riepilogativa della polizza, con l'indicazione dei premi versati e del capitale garantito a scadenza per ciascuna delle posizioni assicurative, aggiornato sulla base delle variazioni segnalate dalla stessa Contraente e della rivalutazione riconosciuta allo stesso anniversario di polizza.

#### **Art. 14 Anticipazioni**

A fronte di pagamenti dovuti a titolo di anticipazione sul TFR, la Contraente potrà chiedere una liquidazione parziale della prestazione dovuta per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anticipazione erogabile non potrà essere di importo superiore a quanto maturato a titolo di riscatto e sarà determinata scontando il capitale a scadenza, quale risulta rivalutato alla data di richiesta della anticipazione, al tasso tecnico indicato in polizza per il periodo compreso tra la data di richiesta e la data di scadenza.

Se la polizza è articolata su singole posizioni assicurative, la suddetta condizione si applica alla posizione cui si riferisce l'anticipazione. Con la richiesta di anticipazione la Contraente fornirà copia della specifica documentazione prevista dalla legge a carico del dipendente.

#### **Art. 15 Pagamenti della Società**

Il pagamento delle somme dovute dalla Società sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta corredata dalla documentazione eventualmente prevista. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore della Contraente.

Ogni pagamento verrà effettuato presso la sede o presso la competente agenzia della Società.

Il pagamento come sopra effettuato è liberatorio per la Società nei confronti degli eventuali assicurati o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 16 Beneficiari**

Beneficiario delle prestazioni del presente contratto è la Contraente.

Su indicazione della Contraente, qualora la polizza sia articolata in posizioni assicurative, il beneficio può essere attribuito all'Assicurato della medesima posizione assicurativa.

In tal caso la richiesta di riscatto deve essere sottoscritta anche dall'Assicurato, mentre la richiesta di liquidazione per anticipazione o per risoluzione del rapporto di lavoro deve essere corredata da documentazione idonea a provare l'esistenza del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto / mandato e ad individuare i titolari. Deve essere prodotto altresì un

dettaglio relativo all'ammontare del trattamento di fine rapporto / mandato e delle relative imposte; in mancanza, la Società provvedere a determinare le suddette imposte relativamente a quanto maturato in polizza. La Società liquiderà all'Assicurato beneficiario o ai suoi eredi, le somme nette allo stesso spettanti, nei limiti delle prestazioni di polizza e alla Contraente verserà l'importo delle imposte. L'eventuale eccedenza tra prestazione liquidabile e quanto dovuto all'Assicurato, sarà liquidato alla Contraente. In ogni caso sarà cura della Contraente provvedere al versamento all'Erario delle ritenute effettivamente dovute e previste dalla legge sulle indennità spettanti al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto. Le somme dovute alla scadenza della polizza, salvo il caso di differimento, saranno in ogni caso liquidate alla Contraente.

#### Art. 17 Differimento della scadenza

Su richiesta della Contraente la scadenza

della polizza o di ciascuna delle posizioni assicurative, qualora la polizza sia articolata su più posizioni, potrà essere differita di anno in anno a partire dalla data di scadenza indicata in polizza.

In tal caso il nuovo capitale assicurato a scadenza sarà dato dalla somma del premio eventualmente versato durante l'anno di differimento e l'importo del precedente capitale a scadenza maggiorato di una percentuale pari al tasso tecnico indicato in polizza.

#### Art. 18 Foro competente

Foro competente è quello della sede o residenza o domicilio del contraente, o del beneficiario eventualmente avente causa, situato in Italia.

#### Art. 19 - Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

## CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE - REGOLAMENTO FONDO PIU'

### Sez. I CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

#### A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati (rendimento attribuito), ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'82,50%, purché residui a favore della Società un rendimento di almeno 1,2 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico e scontando per un anno il valore così ottenuto ad un tasso pari al tasso tecnico.

#### B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A).

Da tale anniversario il capitale garantito viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale garantito verranno comunicati di volta in volta alla Contraente.

### Sez. II REGOLAMENTO FONDO PIU'

- Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIU'. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIU'.

La gestione di FONDO PIU' è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterra ad eventuali successive disposizioni.

- La gestione di FONDO PIU' è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al

D.P.R. 31/03/75 n° 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendimento di FONDO PIÙ, relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso. Per *risultato finanziario* di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione

delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## ALLEGATO 1 alle Condizioni di Polizza

### A) Coefficienti di conversione del premio in capitale (Capitale per 1.000 di premio)

Anni	Coefficienti
1	982,975
2	1006,502
3	1030,588
4	1055,242
5	1080,497
6	1106,342
7	1132,824
8	1159,918
9	1187,663
10	1216,086
11	1245,175
12	1274,957
13	1305,449

Anni	Coefficienti
14	1336,666
15	1368,644
16	1401,365
17	1434,885
18	1469,205
19	1504,325
20	1540,310
21	1577,138
22	1614,831
23	1653,439
24	1692,964
25	1733,433

*/ coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico del 2,5%)*

### B) Tabella dei coefficienti per versamenti integrativi o di aggiornamento

Mesi	Coefficienti	Mesi	Coefficienti	Mesi	Coefficienti	Mesi	Coefficienti
1	0,998	4	0,992	7	0,986	10	0,980
2	0,996	5	0,990	8	0,984	11	0,978
3	0,994	6	0,988	9	0,982		

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che (ormeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi, elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da Società di servizi, in qualità di incaricati del trattamento.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiricicciaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi con-

tratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; Società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di Servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo (CIRT - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - Via dei Giuochi Istmici 40 - Roma); ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### 6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### **9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento dei dati è: Sara Vita spa - Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia - Via Po, 20 - Tel. 06/8475.1

#### **AREE AZIENDALI**

##### **RESPONSABILI TRATTAMENTO DEI DATI**

AREA INDUSTRIALE ASSICURATIVA

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI

Responsabile del trattamento:

Dr. Giovanni Marianacci - 06/5815315

AREA COMMERCIALE - DISTRIBUZIONE

- MARKETING

Responsabile del trattamento:

SARA assicurazioni spa • 06/84751

AREA PERSONALE

Responsabili del trattamento:

SARA assicurazioni spa - 06/84751

AREA INFORMATICA

Responsabili del trattamento:

Per la gestione dei dati dell'area

industriale-assicurativa:

REALE MUTUA ASS.NI - 011/431111

Per la gestione degli altri dati:

Dr. Giovanni Marianacci - 06/5815315



## PROPOSTA POLIZZA COLLETTIVA DI CAPITALIZZAZIONE (TAR-015)

TFR Trattamento di Fine Rapporto

TFM Trattamento di Fine Mandato

AGENZIA DI

SUBAGENZIA

COD. AG.

CONTRAENTE

Ragione Sociale

Codice Fiscale o Partita Iva

Sede Sociale:

Via \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

**LEGALE RAPPRESENTANTE** (compilare solo se la Contraente è persona giuridica)

Cognome e Nome

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residenza:

Via \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

estremi documento:

Tipo documento: (crocesegnare il tipo corrispondente)

01 Carta d'identità    02 Passaporto    03 Patente    04 Lic. Porto d'armi    05 Tessera P.A.

Numero \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Luogo rilascio \_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

Unica posizione \_\_\_\_\_ Più posizioni assicurative  
(vedi elenco)

durata: anni \_\_\_\_\_ ; fino al 65° anno (max 25 anni)    decorrenza \_\_\_\_\_

premio al perito \_\_\_\_\_ premio anni succ.vi. \_\_\_\_\_

Beneficiari: La Contraente

